

MOTIVAZIONE

L'imputato era tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace per rispondere del reato, di cui in rubrica. Preliminarmente, veniva espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione. Veniva aperto il dibattimento e venivano ammesse tutte le richieste istruttorie, formulate dalle parti. Venivano escussi come testimoni (dell'accusa) la persona offesa [REDACTED]

Il P.M., la Parte Civile ed il Difensore dell'imputato concludevano *ut supra*.

Orbene, nella specie, in dibattimento è emersa la prova *rigorosa* della colpevolezza dell'imputato [REDACTED] in quanto le emergenze processuali hanno incontrovertibilmente stabilito che l'odierno imputato, in data 23/04/2014, presso l'Ospedale Fiorini di Terracina (LT), per problematiche legate alla precedenza d'ingresso al Pronto Soccorso, si avvicinava alla persona offesa [REDACTED] infermiere addetto al *triage*, accusandolo di dire stupidaggini ed, in un crescendo di rabbia ed aggressività, cercava il "faccia a faccia" fisico con il predetto ed iniziava ad ingiurarlo pesantemente, per cui il [REDACTED] per evitare di alimentare la discussione, entrava nella stanza del *triage*, chiudendo la porta, ma l'imputato, anziché calmarsi, iniziava a colpire violentemente, con calci e pugni, la porta chiusa dell'ufficio, rompendola in più parti e, così facendo, una parte del legno, che la componeva, si staccava, andando ad attingere il [REDACTED] alla gamba destra, che riportava trauma contusivo della caviglia con prognosi di giorni 20 (cfr. deposizioni tutte attendibili di [REDACTED], versate in atti)

Ne consegue che deve qui approdarsi all'attribuzione, mediante l'*interpositio* della *aberratio delicti*, di cui all'art. 83 c.p., all'odierno imputato della penale responsabilità per il reato di *lesioni colpose* (art. 590 c.p.), stante, altresì, la cristallizzazione delle stesse nella documentazione medico-ospedaliera, acquisita in atti, in quanto dalle suddette emergenze processuali è emersa indiscutibilmente l'esclusiva responsabilità dell'imputato circa la causazione dell'evento dannoso *de quo*.

Da tale granitico materiale probatorio consegue l'attribuzione della penale responsabilità in capo all'odierno imputato, al quale, valutati i parametri, di cui all'art. 133 c.p., deve, previa concessione delle attenuanti generiche, comminarsi la pena pecuniaria di € 1.200,00 (€ Milleduecento/00) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M DICHIARA

- Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

l'imputato [REDACTED] meglio generalizzato in rubrica, colpevole del reato, di cui agli artt. 83-590 c.p., e, concesse le attenuanti generiche, LO CONDANNA

alla pena pecuniaria di € 1.200,00 (€ Milleduecento/00) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Fondi (LT), 3 giugno 2019

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere



Il Giudice di Pace
[REDACTED]